



COMUNE DI VAL LIONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT DI SAN GERMANO DEI BERICI PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sig. Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Fipponi Maurizio	Presente
Cellina Claudia - Maria	Presente
Chiodi Gian Evaristo	Presente
Borgese Pasquale detto Francesco	Presente
Gusella Gianni	Presente
Preto Martini Marta	Presente
Peotta Cesare	Assente
Baldan Adriano	Presente
Pasqualotto Angelica	Presente
Lazzari Antonio	Assente
Litturi Ilenia	Assente
Chiodi Giampaolo detto Paolo	Assente
Nanfioli Bruno	Assente

Presenti n° 8 - Assenti n° 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione il Sindaco Maurizio FIPPONI:

La normativa regionale in materia edilizia urbanistica è in continua evoluzione e nel 2017 con la legge regionale n. 14 è stato introdotto il contenimento del consumo di suolo.

Precisato che la Legge Regionale 04 aprile 2019 n. 14 avente ad oggetto: "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" all'art. 17 comma 7 dispone l'adeguamento degli strumenti urbanistici entro il 31 dicembre 2019.

Visto che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano di Assetto del Territorio di Val Lione e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune" pertanto è tuttora vigente il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Germano dei Berici.

Con la presente si ottempera ad una disposizione di legge superiore, prevedendo che tale modifica verrà riportata anche nel Piano di Assetto del Territorio di Val Lione in corso di itinere, si rimanda per ogni dettaglio agli elaborati tecnici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 "istituzione del nuovo Comune denominato "Val Lione" mediante fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune";

CONSIDERATO:

- Il Comune di San Germano dei Berici è dotato del Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.239 in data 24/01/1989;
- la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 e ss.mm. e ii. prevede all'art. 12 che la pianificazione urbanistica si espliciti mediante il Piano Regolatore Comunale – P.R.G., articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se Piano Intercomunale) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- una volta approvato il P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente acquista, ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis, della L.R. 11/04, il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT;
- il P.A.T. di San Germano dei Berici è approvato e vigente a seguito del seguente iter amministrativo:
 - con Deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 30/04/2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici (VI) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo;
 - con nota n. 252225 in data 14.05.2008 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 20.05.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di San Germano dei Berici (VI) e la Regione del Veneto;
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.06.2009 il Comune di San Germano dei Berici (VI) ha adottato il Piano di Assetto del Territorio;
 - in data 10/12/2010, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004 la Conferenza dei Servizi ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Germano dei Berici(VI), facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 204 del 10.12.2010 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTR;
 - con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 549 del 10.05.2011 è stata ratificata l'approvazione del PAT che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 31 maggio 2011, è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione;
 - con delibera consiliare n. 12 del 11/3/2013 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici ha

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n° **841**

Val Lione, li **06-12-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **16-12-2019**

Val Lione, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Lione, li **06-12-2019**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AREA INTERESSATA

VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

F.to Storato Evelin

approvato la 1^a variante al Piano di Interventi;

- con delibera consiliare n. 11 del 18/06/2014 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici ha approvato la 2^a variante al Piano di Interventi;
- con delibera consiliare n. 38 del 21/08/2015 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici ha approvato la 3^a variante al Piano di Interventi;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 17/10/2019 è stata approvata la 4^a variante al Piano degli interventi della frazione di San Germano dei Berici;

RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 06.12.2018 è stato adottato il piano di assetto del territorio (P.A.T.) e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Comune di Val Liona, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e della D.G.R.V. N. 791/2009;

DATO ATTO che:

- in data 24.6.2017 è entrata in vigore la nuova L.R. 14 del 6.6.2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23.4.2004 n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio” intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050;
- le disposizioni di tale legge prevedono, tra l’altro, che i comuni approvino la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della citata legge;
- la Regione Veneto, al fine di definire le quantità massime di suolo trasformabile, ha successivamente chiesto ai comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017 e di trasmetterli alla competente struttura regionale unitamente alle informazioni contenute nella scheda di cui all’allegato A) alla L.R. 14/2017, contenente in sintesi:
 - Il numero della popolazione residente, lo stato della pianificazione comunale, ai sensi della LR 11 del 2004, classe sismica, Zona altimetrica ecc;
 - Le previsioni del piano distinte nelle due destinazioni prevalenti: residenziale e produttiva;
 - Lo stato di attuazione del piano, distinguendo sempre tra destinazione residenziale e produttiva, includendo nello “stato attuato” anche gli interventi in corso di realizzazione;
 - I dati delle superfici oggetto delle varianti verdi allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 e le superfici di aree dismesse all’interno del proprio territorio comunale;
- il Comune di Val Liona, con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 24 agosto 2017, ha quindi approvato l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata nonché predisposto la scheda informativa di cui all’allegato A); in data 25 agosto 2017 (Prot n. 3263 e 3265) è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto la documentazione richiesta per la costruzione del quadro conoscitivo regionale e i conseguenti adempimenti di legge;
- successivamente, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della LR 14/2017 la Regione Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, il provvedimento con il quale sono state assegnate ai singoli Comuni le quantità di consumo di suolo ammesse;
- la Giunta regionale del Veneto con delibera n. 668 del 15.05.2018, ha approvato l’individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4 , comma 2, lett. a) della L.R. 14/2017;
- il predetto parametro di quantità massima di consumo di suolo ammesso porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 (art. 20 comma 1 L.R. 14/2017);
- con provvedimento n. 1366 del 18.09.2018 la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di integrare, nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l’efficacia dell’azione regionale in materia di tutela dell’ambiente, le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668/2018 con l’indicazione alle Amministrazioni comunali dell’opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di Cui alla D.G.R. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti della L.R. 14/2017 e della D.G.R. 668/2018;

DATO ATTO che l’art. 13, comma 10 della citata L.R. 14/2017 stabilisce quanto segue: “entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni

approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 04 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che all'art. 17 comma 7 dispone che “I termini previsti dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019.”;

DATO ATTO che:

- l'art. 14 della L.R.14/2017 stabilisce che: «i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5»;
- la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del summenzionato art. 14 prevede che:
 - «2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
 3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
 4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
 5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune».
- il mancato adempimento di adeguamento alla normativa sul consumo di suolo comporta le limitazioni dell'attività pianificatoria del Comune previste dall'art. 13 comma 1 lett. b), con le sole eccezioni confermate dall'articolo 12 della medesima L.R. 14/2017;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 36 r.g. n. 85 del 17.04.2018 è stato affidato il servizio di redazione del Piano di assetto del Territorio del Comune di Val Liona al Raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire arch. Gianluca Malaspina, arch. Gianluca Ramo, arch. Sara Margaretto, dott. Michele Miotello, dott. Dino Calzavara, ing. Pietro Spinato, dott. Enrico Fagarazzi;

PRECISATO che l'adozione della presente variante semplificata al PAT di San Germano dei Berici oltre ad essere obbligo normativo è anche elemento propedeutico e fondamentale per la redazione del nuovo PAT di Val Liona;

DATO ATTO che con nota prot. n. 10296 del 25.11.2019 e n. 10335 del 26.11.2019 il Raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Gianluca Malaspina, arch. Gianluca Ramo, arch. Sara Margaretto, dott. Michele Miotello, dott. Dino Calzavara, ing. Pietro Spinato, dott. Enrico Fagarazzi ha depositato agli atti la variante semplificata al PAT di San Germano dei Berici che si limita, appunto, a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017, della DGR n. 668/20180 e che la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;

PRECISATO che la variante semplificata al PAT di San Germano dei Berici, depositata agli atti con prot. n. 10296 del 25.11.2019 e n. 10335 del 26.11.2019, si compone dei seguenti elaborati:

- Tav 5 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata scala 1:10.000
- Norme tecniche
- Relazione tecnica

VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 14/05/2019 con il quale l'ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell'area tecnica;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- il T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000);
- la legge 07-08-1990, n. 241;

- il d.P.R. n. 160/2010;
- la L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (norme per l'assetto e l'uso del territorio);
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (norme per il governo del territorio), in particolare l'art. 48;
- la L.R. n. 55 del 31-12-2012;
- il d.P.R. n. 380 del 06-6-2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- la L.R. 14/2017 e s.m.i.;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica preventivamente formulato, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, inserito nel presente provvedimento;

VISTO l'art.39 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” rubricato “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”;

UDITI gli interventi di cui alla discussione.

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 8;

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n., astenuti n., legalmente espressi

DELIBERA

1. le premesse sono parte sostanziale del presente deliberato;
2. di adottare, ai sensi dell'art.14 della L.R. 14/2017, la variante semplificata al Piano di Assetto del Territorio di San Germano dei Berici di adeguamento alla medesima L.R. 14/2017 composta dai seguenti elaborati:
 - Tav 5 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata scala 1:10.000
 - Norme tecniche
 - Relazione tecnicaredatti dal Raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Gianluca Malaspina, arch. Gianluca Ramo, arch. Sara Margaretto, dott. Michele Miotello, dott. Dino Calzavara, ing. Pietro Spinato, dott. Enrico Fagarazzi, depositati agli atti con prot. n. 10296 del 25.11.2019 e prot. n. 10335 del 26.11.2019 allegati al presente provvedimento;
3. di prendere atto che la variante, adeguata ai contenuti di cui alla L.R.14/2017 e alla D.G.R. 668/2018, è di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale sopracitata e pertanto la stessa è inquadrata nell'ambito dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. 1717/2013, non assoggettandola a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;
4. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall'art.14, commi 2,3,4 della LR n.14/2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
6. di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza di cui all'art. 39 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 mediante pubblicazione della seguente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”.

--oOo--

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8, voti contrari n., astenuti n., la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.